

TI_GERICHTE 15.1996.00187 vom 8. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00187

FR: TI_GERICHTE 15.1996.00187 du 8 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1996.00187 del 8 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 32

I 359 = Ed. sep. 1906, p. 139, cons. 3; BLSchK 1979, p. 5; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit., Vol. II, § 45 n.13 in fine, p. 242). c) Nel caso in esame il reclamante ha chiesto l'erezione dell'inventario a tutela del diritto di ritenzione in data 18 dicembre 1995 e promosso l'esecuzione a convalida dell'inventario di ritenzione con precetto esecutivo del 2 gennaio 1996. Il fallimento dell'escussa è stata pronunciata il 15 luglio 1996, quindi successivamente all'esecuzione promossa dal reclamante, già pendente al momento della dichiarazione di fallimento. Per l'art. 206 vLEF siffatta esecuzione cessa di diritto, come tutte le esecuzione in corso contro la fallita, a meno che si realizzi una delle eccezioni sopra menzionate. Ciò non è però il caso. Infatti non sempre le esecuzioni a convalida di un inventario di ritenzione pendenti al momento della dichiarazione di fallimento possono continuare nonostante il divieto dell'art. 206 vLEF così come sembra voler assumere il reclamante: fanno eccezione al principio soltanto in caso di successiva sospensione del fallimento e contestuale chiusura per mancanza di attivi ex art. 230 LEF. In concreto invece la procedura fallimentare è stata sì sospesa per mancanza di attivi (decisione pretorile 29 luglio 1996), ma anche riattivata e continuata in via sommaria a seguito di tempestivo anticipo delle spese occorrenti da parte di altro creditore (decisione pretorile 14 agosto 1996). Non verificandosi alcuna delle eccezioni ammesse dalla giurisprudenza al divieto di continuare rispettivamente riprendere esecuzioni in corso al momento del fallimento dell'escussa, l'Ufficio di esecuzione si è correttamente determinato rifiutandosi di dare seguito alla domanda di vendita degli oggetti colpiti da ritenzione presentata dal reclamante nell'esecuzione a convalida dell'inventario di ritenzione, esecuzione questa che con la dichiarazione di fallimento è cessata di diritto. Su questo punto il reclamo va pertanto respinto. 2. a) Con la pronuncia del fallimento tutti i beni pignorabili appartenenti al fallito, quand'anche già pignorati, sequestrati, ma non ancora realizzati, sono devoluti alla massa fallimentare (cfr. art. 197 e 199 LEF) e il fallito perde in linea di principio la facoltà di disporne (art. 204 LEF). Ciò vale senz'altro anche per beni già inseriti in un inventario di ritenzione, l'erezione di un inventario di ritenzione costituendo soltanto una misura volta ad assicurare il substrato dell'esecuzione per pignoni e fitti cui esso si riferisce (cfr. supra cons. 1a). La dichiarazione di fallimento non incide però sull'esistenza del diritto di ritenzione in quanto tale, che si è concretizzato sui beni inseriti nell'inventario di ritenzione e che dal profilo esecutivo è assimilato a un diritto di pegno manuale (cfr. art. 37 cpv. 2 LEF). Il locatore deve tuttavia insinuare all'ufficio, in conformità all'art. 232 cpv. 2 LEF, la sua pretesa per pignoni e affitti nonché il diritto di ritenzione a garanzia della medesima. La

pretesa notificata è quindi inserita nella graduatoria in conformità all'art. 219 LEF. b) A questo proposito l'UE, nelle sue osservazioni, già ha espresso l'intenzione di voler procedere in tal senso, aderendo alla richiesta di inserire nella graduatoria a favore del ricorrente il credito di fr. 17'400.-- come credito garantito da pegno; tuttavia non essendosi l'organo esecutivo ancora determinato mediante atto esecutivo concreto, il reclamo su questo punto si rivela prematuro, e pertanto irricevibile. Va comunque ricordato che al contrario di quanto ritiene il ricorrente sia la massa fallimentare che gli altri creditori partecipanti alla procedura fallimentare possono in linea di principio contestare il credito insinuato e il diritto di ritenzione nell'ambito della contestazione della graduatoria, e ciò anche qualora, come in concreto, la dichiarazione di fallimento sia intervenuta quando il locatore procedente già abbia ottenuto sia per il credito che per il diritto di ritenzione un titolo formalmente esecutivo (precetto esecutivo a convalida della ritenzione passato in giudicato): il riconoscimento della pretesa e del diritto di ritenzione da parte del debitore -avvenuto nell'ambito dell'esecuzione per realizzazione di beni colpiti da ritenzione decaduta con la dichiarazione del fallimento- non è infatti vincolante nei loro confronti (cfr. DTF 43 III 335; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit., Vol.II, § 63 n.27 p.528).

3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 206 vLEF, 206, 250, 283 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 1996 _____ in quanto ammissibile, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria